

Posizione

# "Made in Germany"

situazione attuale e posizione della ZVEI



agosto 2015

German Electrical and Electronic Manufacturers' Association

## Breve visione d'insieme

L'articolo 7 del regolamento sulla sicurezza dei prodotti UE in progetto prevede:

1. Obbligo di etichettatura di origine
2. Norme in materia di origine ai sensi del codice doganale
3. Introduzione del marchio "Made in EU"

### La posizione della ZVEI

- **La ZVEI si pronuncia decisamente contro l'introduzione di un obbligo di etichettatura di origine nell'UE.**
- **La ZVEI si pronuncia inoltre contro il collegamento del marchio di qualità "Made in" al codice doganale.**
- **La ZVEI si pronuncia inoltre contro l'introduzione del marchio "Made in Europe" o "Made in EU".**

### Retroscena

Dopo numerosi tentativi inutili tramite altre proposte di legge, la commissione UE sta attualmente tentando di introdurre una marcatura d'origine obbligatoria nel quadro del regolamento sulla sicurezza dei prodotti al consumo (CPSR).

Fino ad ora l'impresa è stata libera di decidere se applicare o meno una marcatura d'origine. Se viene applicata, ai sensi dell'accordo di Madrid sulle etichettature di origine, questa non deve essere ingannevole ("falsa o fallace").

## Fatti principali e loro significato

- L'articolo 7 del CPSR, al capoverso 1, prevede che "i produttori e gli importatori garantiscano che i prodotti rechino un'indicazione del paese d'origine".

L'affermazione espressa più volte da parte dei fautori di un tale regolamento, secondo la quale solo gli importatori sarebbero interessati, è quindi errata.

- Il capoverso 2 prevede che, al fine della determinazione del paese d'origine, debbano valere "le regole circa l'origine non preferenziale" derivanti dal codice doganale UE. Questo significa, in breve, che la merce ha la propria origine dove avviene l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

Questo mette in discussione l'attuale collegamento all'accordo internazionale di Madrid. Questo pone le aziende esportatrici tra i produttori europei davanti a un problema giuridico, in quanto esse sono ancora tenute al rispetto dell'accordo di Madrid per l'esportazione, mentre, per la vendita nell'UE, vige il codice doganale UE, assolutamente irrilevante a livello internazionale.

- A titolo di semplificazione, il capoverso 3 dell'articolo 7 prevede che, in luogo di un concreto stato membro dell'UE, quale paese d'origine possa essere indicata anche l'Unione Europea.

La denominazione "Unione Europea" – in molti paesi al di fuori dell'UE e, soprattutto, negli USA – non è riconosciuta quale denominazione d'origine, cosa che rende tale presunta semplificazione pressoché inutile per quasi tutti gli esportatori con sede nell'UE.

## Valutazione delle conseguenze

"Made in Germany" – quale marchio applicato – rappresenta il marchio di qualità per eccellenza, noto e riconosciuto in tutto il mondo, per i prodotti di qualità tedeschi. Da oltre 60 anni accompagna l'offensiva di benessere vincente del "miracolo dell'esportazione tedesca".

Il supporto pubblicitario "Made in Germany" si manifesta anche se non è applicata alcuna marcatura "Made in Germany", dato che tutti i beni provenienti dalla Germania o recanti un noto logo aziendale tedesco sono identificati come "Made in Germany".

Qualora venga imposta un'etichettatura obbligatoria con "Made in ...", numerose subforniture europee ed estere si tradurrebbero in un criterio negativo – una grande perdita per le imprese esportatrici tedesche.

La votazione del Parlamento Europeo del 15 aprile 2014 ha visto una sorprendente maggioranza di oltre 400 parlamentari che hanno votato per la marcatura "Made in" obbligatoria. In questo modo il consiglio dei ministri UE rimane l'ultimo ostacolo da affrontare da parte di questo progetto della commissione UE. Per quanto attualmente si preveda un rifiuto, è necessario tenere ben presente lo sviluppo, dato che, soprattutto per desiderio dell'industria della moda e del lusso italiana, il consiglio dei ministri UE ha reinserito l'argomento nell'ordine del giorno.

Vi sono delle buone ragioni per non sovraccaricare l'economia con delle nuove norme di marcatura. Le determinazioni di importazione di numerosi paesi comprendono già delle indicazioni d'origine obbligatorie. Le dimostrazioni d'origine e le dichiarazioni dei fornitori esistono già nel quadro degli accordi di libero scambio. Un'ulteriore divergenza risiede nel traffico merci preferenziale, che regola un'importazione di merci con dazio di favore e che è monitorata dalla dogana. Molte di queste norme non sono compatibili con le aspirazioni della marcatura obbligatoria "Made in" europea in progetto.

Pare ancora più insensato che la commissione UE abbia in programma di prescrivere obbligatoriamente la marcatura "Made in" nella nuova versione del regolamento sulla sicurezza dei prodotti e di collegarla a delle determinazioni doganali (inadeguate).

La ZVEI richiede pertanto la rinuncia alla modifica delle norme di marcatura esistenti per mezzo della marcatura d'origine obbligatoria.

## **Ulteriori conseguenze negative**

### **Burocrazia:**

Attualmente, oltre all'inutile obbligo della marcatura d'origine, si rischia anche un inasprimento delle regole pertinenti. Questo porterebbe alla creazione di un pacchetto burocratico la cui utilità per la sicurezza dei consumatori non è dimostrabile.

### **Incertezza giuridica anziché sicurezza del prodotto:**

Alla luce della mancata armonizzazione delle norme d'origine vigenti a livello europeo e mondiale, gli esportatori aventi sede nell'UE si troverebbero a operare entro un dilemma giuridico dalle conseguenze imprevedibili.

### **Semplificazione priva di valore:**

Fino a che l'Unione Europea non sarà in grado di imporre il proprio nome quale concetto d'origine accettato al livello mondiale, tali presunte semplificazioni saranno utilizzabili solo entro l'UE e saranno prive di qualsiasi valore pratico per le aziende globalizzate.

### **Ulteriori argomenti specialistici**

- Il consumatore presta attenzione in primo luogo alla qualità e alla sicurezza di un prodotto. Queste cose sono riunite precisamente dal concetto "Made in Germany". Nelle modifiche proposte dalla commissione UE, questi aspetti non svolgono al contrario alcun ruolo. Non stupisce quindi che anche le associazioni di tutela dei consumatori si distanzino dalle modifiche proposte.
- Nell'odierna economia basata sulla divisione del lavoro è spesso difficile definire precisamente il luogo di provenienza di una merce senza elevati costi burocratici interni all'azienda. Le aziende vogliono pertanto continuare a disporre della possibilità di rinunciare a una marcatura d'origine nei casi dubbi, al fine di non violare le norme giuridiche.
- Le norme d'origine non sono armonizzate a livello mondiale, cosa che imporrebbe alle aziende di applicare marcature d'origine diverse a seconda del paese di destinazione. La Svizzera, ad esempio, permette circa il 50 per cento di "origine esterna", mentre l'UE, secondo le nostre informazioni, prevede di ammettere il 45 per cento. Si produrrebbe l'anacronismo per il quale un unico prodotto dovrebbe recare diverse etichettature "Made in ...".

### **Dettagli di retroscena**

Le norme in materia di origine nel codice doganale sono pensate in primo luogo per il monitoraggio doganale delle misure antidumping e non hanno assolutamente nulla a che fare con la qualità e la sicurezza di un prodotto. In questo modo, un enorme dispendio burocratico per le aziende rappresenterebbe un'informazione praticamente priva di valore per il consumatore. Questo è anche il punto di vista delle associazioni di tutela dei consumatori tedesche.

Di particolare criticità è l'abbandono dell'accordo di Madrid, riconosciuto a livello internazionale, quale fondamento della marcatura d'origine e il riferimento a una norma nel codice doganale UE, valido solo nell'UE. Da questo risulterebbe che un prodotto dovrebbe essere marcato ai sensi delle norme del codice doganale (attualmente: "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale") per l'immissione

sul mercato entro l'UE e dovrebbe essere inoltre marcato ai sensi dell'accordi di Madrid ("non ingannevole") per l'esportazione.

Sussiste anche il pericolo di un "effetto di diluizione" del marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale "Made in Germany" a opera del marchio "Made in EU", non riconosciuto da numerosi stati (USA, stati arabi e sudamericani).

Proprio in tempi di nuovi accordi di libero scambio, la creazione di ulteriori barriere al libero scambio nel traffico merci internazionale deve essere vista in modo critico. In tempi di globalizzazione e di flussi commerciali integrati a livello mondiale, per il produttore risulterebbe un notevole costo aggiuntivo, in quanto si vedrebbe costretto a etichettare diversamente i prodotti a seconda del paese di destinazione e a dispetto del venire meno di tutte le altre barriere doganali. Questo implica a sua volta un cambiamento dei relativi sistemi gestionali e IT, cosa non sostenibile per le imprese minori – anche alla luce dei paesi di destinazione spesso sconosciuti.

Il problema segnalato dalla commissione UE della mancata tracciabilità o dell'aumento degli standard di sicurezza non viene del resto risolto da un'etichettatura d'origine. Un'etichettatura (nel senso di "Made in China") non aiuta le autorità di monitoraggio del mercato nella tracciatura dei prodotti concreti, in quanto è troppo imprecisa. Inoltre, i requisiti definiti in altri articoli della bozza di regolamento (indicazioni del nome e dell'indirizzo di contatto del produttore) sono già sufficienti nella maggior parte dei casi per la tracciabilità dei prodotti.

## **La situazione in Italia**

L'Italia conosce due tipi "Made in":

"Made in Italy" e "100 percento Made in Italy", introdotto da poco.

"Made in Italy" si orienta già ora al codice doganale UE. Contrariamente alla giurisprudenza corrente della corte di giustizia dell'Unione Europea (e anche tedesca) vengono applicate le norme percentuali (preferite dalle camere del commercio e dell'industria dell'Italia settentrionale) o l'ultima lavorazione sostanziale (nel testo legislativo) ovvero le norme di salto tariffario (in casi singoli).

In Germania, al contrario, avviene fondamentalmente una considerazione del singolo caso a livello giudiziario, orientata alla comprensione della qualità del consumatore interessato, che dovrebbe evitare soprattutto l'inganno circa l'origine della merce. La validità delle regole percentuali e delle regole di salto tariffario è invece negata espressamente in accordo con l'attuale giurisprudenza della corte di giustizia dell'Unione Europea.

Da questo deriva che, in caso di applicazione delle proposte della commissione UE, la giurisprudenza in Italia potrebbe rimanere inalterata, mentre la giurisprudenza in Germania dovrebbe essere al contrario modificata in misura notevole.

Anche l'affermazione che il punto di vista tedesco sarebbe più lassista rispetto a quello di altri stati UE deve essere smentita. Così, i tribunali tedeschi richiedono che tutti i passi produttivi importanti per la qualità del prodotto finito, non solo l'ultimo, debbano avvenire in Germania.

Nota: "100 percento Made in Italy" si orienta ai passi di progettazione, design, produzione e controllo di qualità, che devono essere avvenuti completamente in Italia. Stranamente non importa da quale paese provengano i materiali originari. Le merci marchate con "100 percento Made in Italy" potrebbero contenere meno materiali originari italiani rispetto a merci con l'etichettatura "Made in Italy". La legislazione italiana al riguardo è incoerente e dimostra che le leggi dovrebbero essere pensate nel dettaglio e non essere influenzate dall'azionismo di singoli settori (in Italia in primo luogo l'industria del lusso, del pellame, del tessile e delle calzature).

## **La posizione della ZVEI**

**In accordo con i desideri delle aziende associate la ZVEI combatte l'obbligo di marcatura d'origine progettato dall'UE con delle prese di posizione e con delle audizioni in sede europea.**

**La ZVEI richiede pertanto la rinuncia alla modifica delle norme di marcatura esistenti per mezzo della marcatura d'origine obbligatoria.**



ZVEI - German Electrical and Electronic  
Manufacturers' Association  
Lyoner Strasse 9  
60528 Frankfurt am Main, Germany

Contatto:  
Klaus John, ZVEI  
Telefono: +49 69 6302-320  
E-mail: [john@zvei.org](mailto:john@zvei.org)  
[www.zvei.org](http://www.zvei.org)

agosto 2015

While every care has been taken to ensure the accuracy of this document, the ZVEI assumes no liability for the content. All rights reserved. This applies in particular to the storage, reproduction, distribution and translation of this publication.